

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI CON VOLTURA DI POLIZZA SACE

- Clienti al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI CON VOLTURA DI POLIZZA SACE

Con questo strumento le aziende che esportano beni semi-strumentali e strumentali (impianti, macchinari ecc.) hanno la possibilità di farsi scontare pro-soluto i crediti derivanti dalla loro vendita con pagamento pluriennale, volturando alla Banca la copertura assicurativa Sace.

E' importante sottolineare che i crediti oggetto di tale sconto pro-soluto, non devono essere assistiti da garanzia bancaria quale fidejussione, avallo ecc.

Con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla banca il rischio di mancato incasso. L'eliminazione della richiesta all'importatore di una garanzia bancaria comporta per l'acquirente straniero una considerevole riduzione degli oneri (finanziari e di affidamento) che potrebbero ostacolare la conclusione del contratto.

Per usufruire di questa opportunità, Sace mette a disposizione delle aziende esportatrici una polizza assicurativa, denominata Polizza Credito Fornitore che copre il rischio Paese e il rischio della controparte commerciale (corporate).

Il credito - che non è garantito da banca estera - è assistito da assicurazione SACE, per il rischio politico e commerciale. Questo strumento assicurativo consente di incrementare la competitività delle imprese esportatrici italiane.

I presupposti necessari per ottenere lo sconto pro-soluto dei crediti con voltura di polizza SACE sono i seguenti:

- I crediti devono derivare dalla vendita di beni semi-strumentali e strumentali di origine italiana. Le merci di provenienza UE sono ammesse alla copertura assicurativa per un importo non superiore al 40% per i contratti di importo inferiore a 7,5 milioni di Euro;
- Per i beni strumentali e con regolamento pari o superiore a 24 mesi deve essere sempre previsto un pagamento anticipato non inferiore al 15% del valore del contratto. La parte differita, non superiore all'85% del valore del contratto, deve essere rappresentata da promissory notes (pagherò cambiari internazionali) o bills of exchange (cambiali tratte internazionali).
- le promissory notes devono essere firmate per emissione dall'importatore (senza avallo di alcuna banca) mentre le bills of exchange devono essere firmate per accettazione dallo stesso (senza avallo di alcuna banca). Le dilazioni devono essere massimo di 60 mesi dalla data di spedizione del bene, con periodicità delle cambiali massimo semestrale. L'importo delle promissory notes o delle bills of exchange deve essere comprensivo di capitale più interessi di

dilazione. Il tasso minimo da applicare alla dilazione è il CIRR (tasso stabilito mensilmente in ambito OCSE). E' possibile applicare tassi superiori al CIRR ma la parte eccedente è esclusa dalla copertura assicurativa.

- per gli altri tipi di beni non è previsto un pagamento anticipato e può essere concessa una dilazione inferiore ai 24 mesi in conformità ai principi e norme sanciti dall'Union de Berne.
- deve essere prevista l'accettazione del bene da parte dell'acquirente (es. verbale di collaudo o accettazione).

Non appena la società esportatrice entra in possesso della Polizza Assicurativa emessa da Sace e delle promissory notes o bills of exchange, può chiedere a Sace l'emissione dell'appendice di 'voltura' a favore della banca scontante.

Ad avvenuta emissione dell'appendice di voltura, l'esportatore può cedere pro-soluto alla banca il credito (rappresentato dalle promissory notes o bills of exchange) e disporre del netto ricavo senza fare ricorso ai propri affidamenti, limitatamente alla quota del credito coperto da Assicurazione Sace. Normalmente la banca effettua lo sconto degli effetti (promissory notes o bills of exchange):

- pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE
- pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta.

L'esportatore (colui che cede gli effetti):

- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo),
- migliora l'indice di liquidità,
- incrementa la propria capacità di indebitamento,
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio,
- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

Principali rischi (generici e specifici)

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Permane un potenziale rischio commerciale sulla quota scontata pro-solvendo nel caso in cui l'effetto scontato non venisse onorato alla scadenza.

Inoltre, sulle somme eventualmente pagate in ritardo da parte del debitore sono applicabili interessi di mora a carico del Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di sconto

- Effetti (promissory notes/bills of exchange) in Euro
matching Euribor relativo alla scadenza delle promissory notes/bills of exchange accolte allo sconto
+ spread determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione
- Effetti (promissory notes/bills of exchange) in divisa
matching Libor relativo alla scadenza delle promissory notes/bills of exchange accolte allo sconto
+ spread determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione

Commissioni

▪ Commissioni d'impegno (commitment fee)	determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione	
▪ Commissioni di sconto e gestione	determinato in base alla tipologia/rischio dell'operazione	minimo 500,00 €
▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo		3,50 €
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo		3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare		2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo		3,50 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - permillare		2,000000 ‰
▪ comm. per incasso effetti e assegni - minimo		20,00 €
▪ comm. per incasso effetti e assegni - massimo		250,00 €

Spese comunicazione relative alla gestione di ogni operazione

▪ Spese istruttoria pratica	200,00 €
▪ Spese comunicazione (applicate per singolo invio di swift, fax, lettere, etc)	10,00 €

Valute

▪ Valuta di accredito in conto corrente del netto ricavo	
operazioni in Euro	data dell'operazione di sconto 2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione
operazioni in divisa	da concordare caso per caso in funzione della tipologia/rischio dell'operazione
▪ Giorni banca	minimo 2 giorni massimo 15 giorni

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data.
---------------	---

Bill of exchange	Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla 'tratta' utilizzata sul mercato domestico. Contiene l'ordine di pagare, spiccato dall'esportatore /beneficiario sull'importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E' prevista l'accettazione del debitore.
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-soluto	Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto. In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermante, il cedente è completamente liberato da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermante. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
Commissioni di intervento	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
Matching Euribor	Media dei tassi euribor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.
Matching Libor	media dei tassi libor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.
Promissory note	Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al 'pagherò' utilizzato sul mercato domestico. E' l'importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all'esportatore/beneficiario.
Sace	E' la società di assicurazione del business italiano nel mondo che assume in assicurazione, riassicurazione e garanzia i rischi politici e commerciali cui sono esposte le imprese italiane nell'attività di esportazione o d'investimento all'estero.
Tasso di sconto	E' il tasso applicato all'operazione di cessione.